

- (d) le posizioni della CCIO e di Veolia Transport sono paragonabili sotto il profilo dell'operazione. Sebbene la CCIO sia stata il gestore dell'aeroporto di Beauvais prima di SAGEB, l'esposizione della CCIO ai risultati dell'aeroporto è limitata al suo ruolo in seno a SAGEB e non dipende affatto dal suo ruolo di gestore prima di SAGEB. In tal senso, il contratto di delega stipulato tra lo SMABT e SAGEB non fa menzione di obblighi della CCIO legati alla gestione dell'aeroporto prima del 1° giugno 2008 (data in cui SAGEB ha iniziato a gestire l'aeroporto).
- (299) La Commissione conclude che i) la sottoscrizione dei contratti con le compagnie aeree avviene a condizioni di parità tra la CCIO e Veolia Transport; che ii) a causa dell'esistenza di un accordo tra azionisti con la CCIO, Veolia Transport è in grado di garantire che la stipula dei contratti tra SAGEB e le compagnie aeree risponda ai suoi interessi; e che iii) tali operazioni sono pertanto state effettuate da un investitore privato operante in un'economia di mercato e quindi in linea con le condizioni di mercato.
- (300) La Commissione osserva peraltro, a sostegno di tale conclusione, che SAGEB ha effettuato analisi economiche prima della firma dei contratti RYAN4, RYAN5 e WIZZ3 per accertare la loro redditività e che tali analisi sono state confermate dal comitato dei soci. Sempre a sostegno della propria conclusione, la Commissione rileva che SAGEB ha tratto profitto dalla gestione dell'aeroporto dal 2008 al 2011, a dimostrazione della buona gestione di SAGEB.
- (301) In conclusione, l'analisi dello statuto di SAGEB e dell'accordo tra azionisti di SAGEB conferma la conclusione di cui al considerando 290, secondo cui i contratti firmati da SAGEB con le compagnie aeree non conferiscono vantaggi a tali compagnie ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, TFUE e non costituiscono pertanto aiuti di Stato.

8.2.2. Conclusione sull'esistenza di aiuti di Stato

- (302) La Commissione conclude che i contratti di servizi aeroportuali stipulati dalla CCIO e da SAGEB di cui alla tabella 9 non hanno conferito un vantaggio economico alle compagnie aeree in quanto sottoscritti conformemente al principio del MEO.
- (303) Di conseguenza, i contratti di servizi aeroportuali non costituiscono un aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, TFUE.

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1. Le sovvenzioni agli investimenti concesse dal dipartimento dell'Oise, dalla communauté de communes du Beauvaisis e dalla regione Piccardia alla camera di commercio e industria dell'Oise, per un importo di 1 110 669 EUR nel 2001 e di 567 782 EUR nel 2006, destinate a coprire i costi relativi alle attività nell'aeroporto di Beauvais di competenza dello Stato, nonché le sovvenzioni agli investimenti concesse dal Syndicat mixte de l'aéroport de Beauvais-Tillé a Société aéroportuaire de gestion et d'exploitation de Beauvais nel 2008, per 14 500 000 EUR, non costituiscono aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
2. Le sovvenzioni agli investimenti concesse dal dipartimento dell'Oise, dalla communauté de communes du Beauvaisis e dalla regione Piccardia alla camera di commercio e industria dell'Oise, per 3 200 000 EUR nel 2001 e per 6 230 000 EUR nel 2006, costituiscono aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea. Questi aiuti di Stato sono stati concessi illegalmente dalla Francia in violazione dell'articolo 108, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
3. Le sovvenzioni al funzionamento concesse alla camera di commercio e industria dell'Oise e gli anticipi di cassa concessi dal servizio generale della camera di commercio e industria dell'Oise al proprio servizio aeroportuale prima del 12 dicembre 2000 non costituiscono aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

